

## **ORGANO DI REVISIONE**

Comune di Melissano

Provincia di Lecce

Verbale n. 5 del 22.09.2023

La sottoscritta Elisabetta Elia, Revisore Unico dei conti , operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare dell'art.233-bis e dell'art. 239 comma 1, lett. d-bis;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell'allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";
- degli schemi di cui all'allegato 11 al D.lgs.118/2011;
- dello Statuto e del Regolamento di contabilità dell'Ente;
- delle linee guida contenute nelle deliberazioni della Sezione Autonomie della Corte dei conti deliberazione n. 17/SEZAUT/2022/INPR;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

### **Premesso**

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22.06.2023 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022;
- che il Revisore Unico in carica dott. Tanisi con verbale n. 17 del 29.05.2023 ha formulato il proprio giudizio al rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 rilevando la conformità dei dati del rendiconto della gestione 2022 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione ;
- che in data 21.09.2023 il Revisore ha ricevuto la proposta di deliberazione consigliere n. 30 del 21.09.2023 avente ad oggetto "Bilancio consolidato 2022. Presa d'atto dell'irrelevanza dei bilanci di tutte le componenti del gruppo. Principio applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al decreto legislativo 118/2011 e s.m.i.
- che la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D.lgs. n. 118/2011;

- che il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente “per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)”;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21.12.2022, l’Ente ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 20, Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 , individuando gli enti, le aziende e le società componenti il gruppo amministrazione pubblica (GAP) di cui al par. 3.1) del Principio contabile 4/4 del D.lgs. n. 118/2011, e successivamente i soggetti del GAP i cui bilanci rientrano nel perimetro del consolidamento;
- che gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, sono i seguenti:

Denominazione	Cod. Fiscale/P.IVA	Categoria	Tipologia di partecipazione	Società in house	Società affidataria diretta di servizio pubblico	% partecipazione	Motivo di esclusione dal perimetro di consolidamento
GAL "Serre Salentine" srl in liquidazione	.04246470753	5. Società partecipata	1. Diretta	NO	NO	2,42%	1. Irrilevanza
Area Sistema Casarano e Comuni Associati s.c. a r.l. in liquidazione	.03465430753	5. Società partecipata	1. Diretta	NO	NO	5,26%	4. Altro
GAL "Capo di Leuca" s.c. a r.l.	.04818500755	5. Società partecipata	1. Diretta	NO	NO	0,95%	1. Irrilevanza

- \* Irrilevanza : esclusione dal perimetro di consolidamento, in quanto i valori dell’organismo partecipativo relativi all’attivo, al patrimonio netto e ai ricavi caratteristici inferiori al 3% degli stessi valori dell’ente locale
- \* *Altro: società per la quale è stata avviata una procedura concorsuale , giusta sentenza dichiarativa di fallimento del 04.01.2013 - Tribunale di Lecce.*
- \* Irrilevanza quote : partecipazione inferiore all’1% del capitale della società partecipata.

- che per la definizione del perimetro di consolidamento l’Ente ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio 4/4;
- che le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico dell’Ente con le proprie Istituzioni, sono le seguenti:

	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
Comune di Melissano	18.817.174,88	7.046.160,11	5.836.569,50
<b>SOGLIA DI RILEVANZA (3%)</b>	<b>564.515,25</b>	<b>211.384,80</b>	<b>175.097,09</b>

- che sono state considerate irrilevanti, in ogni caso, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale dell’ente o società partecipate;
- che non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per le quali è stata

avviata una procedura concorsuale;

- che la valutazione di irrilevanza è stata formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi;

	<b>Totale attivo</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>Ricavi caratteristici</b>
Comune di Melissano	18.817.174,88	7.046.160,11	5.836.569,50
GAL Serre Salentine srl in liquidazione	59.854,00	59.826,00	1.670,00
<b>% DI INCIDENZA</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,03%</b>

- che l'Organo di revisione non ha rilevato delle osservazioni in merito alla eventuale mancata corrispondenza del perimetro di consolidamento con le disposizioni del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (All. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011);
- che in base ai parametri esposti nella tabella precedente, tutti gli enti e le società partecipate risultano essere "irrilevanti";

l'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. d) -bis) del D.lgs. n.267/2000,

**esprime:**

giudizio positivo sulla proposta di deliberazione consiliare, relativa alla presa d'atto dell'irrilevanza dei bilanci di tutte le componenti del gruppo (principio applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al decreto legislativo 118/2011 e s.m.i. ), concludendo che, per quanto sopra esposto e illustrato, per l'esercizio 2022 l'ente non è tenuto alla predisposizione del bilancio consolidato.

Il Revisore Unico  
(Dott. Elisabetta Elia)  
